



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. 06 1842/2019

Ordinanza. n. **39** del **05/04/2019**

Oggetto: LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Premesso

che il commercio ambulante in Sicilia può essere effettuato, secondo le norme dettate dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e ss.mm.ii., su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, nonché su qualsiasi area, purché in forma itinerante;

che le norme igienico sanitarie dettate dall'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) e dal Reg. CE n. 852/2004 e n. 853/2004, dispongono che l'esercizio nel commercio sulle aree pubbliche devono essere tutelate le esigenze igienico-sanitarie dei prodotti alimentari e che il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti dalle contaminazione esterna e che siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche;

Visto l'art. 8 della L.R. n. 18/1995 che dispone che "L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse"

Visto l'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Caratteristiche dei banchi temporanei" che dispone : "*Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:* • idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo; • serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità; • lavello con erogatore automatico di acqua; • serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile; • adeguato piano di lavoro, nonché • rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c), punti 1), 2), 3) e 6"

Considerato

che nella riunione del 13 marzo u.s. presso la Capitaneria di Porto, diversi operatori del settore ittico hanno segnalato la presenza di attività di commercio abusivo di prodotti ittici in ambito portuale;

che tale fenomeno si protrae da tempo e che nonostante i reiterati interventi repressivi non tende ad attenuarsi, di contro continua a provocare un danno, tanto agli operatori regolari per la sleale concorrenza, quanto ai cittadini consumatori ignari della provenienza e qualità del prodotto ittico acquistato, nonché in spregio alle regole sanitarie, ingenerando la generale convinzione tanto di un sistema tollerato di illegittimità, quanto di possibili connivenze e/o acquiescenze degli organi preposti al controllo, vigilanza e tutela degli interessi generali;

Vista la relazione del Comando della Polizia Locale prot. N. 28597 del 29/03/2019, dalla quale si evince che il commercio di prodotti ittici in forma itinerante determina pericoli alla circolazione veicolare e problemi di natura igienico sanitario;

Vista la relazione dell'ASP Dipartimento di prevenzione veterinaria prot. N. 158/B del 29/03/2019 che evidenziano le problematiche di carattere igienico sanitario derivante dalla vendita abusiva di prodotti della pesca nell'area del porto peschereccio;

Considerato che il commercio in forma itinerante non soddisfa i predetti requisiti, ad eccezione che non si disponga di negozi mobili di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002;

Ritenuto che il trasporto di prodotti ittici, sia freschi che congelati, in ambito portuale, nelle ore notturne, incentivi il commercio abusivo di prodotti ittici;

Ritenuto che, per quanto sopradetto, l'interesse pubblico richieda un intervento immediato che giustifica e legittima, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18 1995, le limitazioni e i divieti che con la presente ordinanza si adottano;

Sentito il Comando della Capitaneria di Porto;

Sentita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. N°267/2000;

Ritenuto di dover adottare l'odierno provvedimento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli igienico-sanitari e di viabilità che possono minacciare l'incolumità dei cittadini e provocare pericoli per la salute.

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

ORDINA

- l'esercizio del commercio di prodotti ittici su area pubblica in forma itinerante è vietata in tutto il territorio comunale, ad eccezione che non venga esercitata in negozi mobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002;
- è vietato il transito di qualunque mezzo che trasporti prodotti ittici nell'area portuale delimitata dalle vie "Viale Regina Elena, Viale Duca D'Aosta, Via Carolina, Viale delle Sirene, Via Torre di Ligny, Piazza Vittime Motonave Maria Stella (ex Largo Scalo D'Alaggio), Via Cristoforo Colombo, Via dei Ranuncoli," dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno

successivo, ad eccezione di quei mezzi isothermici che, in possesso della relativa documentazione di acquisto/tracciabilità (D.D.T./Nota di vendita), abbiano necessità di accedere in ambito portuale al fine di prelevare il prodotto ittico sbarcato dai motopesca;

- eventuali motivate deroghe possono essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti previo N.O. dell'Amministrazione Comunale;
- In caso di inosservanza delle limitazioni e divieti della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 18/1995 e da altre norme disciplinanti la materia, oltre alle sanzioni accessorie, compresa la confisca delle attrezzature e delle merci, fermo restando le sanzioni penali ove il fatto ne costituisca reato.

DISPONE

1) che la presente ordinanza sia notificata ai sotto elencati soggetti:

- Al Dirigente del III Settore;
- al Comando di Polizia Municipale V Settore;

2) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza ai seguenti destinatari:

- Corpo di Polizia Municipale di Trapani;
- Prefettura di Trapani;
- Questura di Trapani;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Trapani;
- Comando dei Carabinieri (stazione locale);
- Guardia di Finanza (sede territorialmente competente);
- Azienda ASP di Trapani;

3) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Trapani;

AVVERTE CHE

- gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Trapani sono incaricati del controllo in merito all'esecuzione della presente Ordinanza;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

INFORMA CHE

- Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro gg. 60 e gg. 120 dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio on line.

Trapani, li 05/04/2019

IL DIRIGENTE

arch. Vincenza Canale

II SINDACO
 **TRANCHIDA GIACOMO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 05/04/2019